

REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE “COSTANTINO MORTATI”

Approvato con Deliberazione di Giunta Camerale n. 58 del 27.10.2025

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Camera Arbitrale e funzioni

1. La Camera Arbitrale “Costantino Mortati” di Cosenza, istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza, di seguito denominata Camera Arbitrale, svolge, tra le altre, le seguenti funzioni: a) amministra i procedimenti di arbitrato rituale ed irrituale secondo il presente Regolamento; b) amministra le procedure di arbitraggio e perizia contrattuale.
2. In ogni caso la Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati, arbitraggi o perizie contrattuali sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che devolva alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cosenza per la soluzione dei contrasti insorti, ovvero quando le parti facciano comunque concorde richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale.
3. La Camera Arbitrale espleta le sue funzioni attraverso i propri organi (Presidente e Comitato Esecutivo) secondo quanto previsto dallo Statuto vigente.
- 4. In presenza di apposite convenzioni della Camera di Commercio di Cosenza con Ordini professionali o altri enti - appositamente pubblicizzate sul sito internet ufficiale della CCIAA - che prevedano un riparto delle competenze sulle controversie in base alla materia e/o al territorio tra la Camera Arbitrale “Costantino Mortati” ed altre Camere od Organismi arbitrali afferenti ai soggetti convenzionati, le controversie, a prescindere dall’organismo arbitrale designato nell’accordo compromissorio, saranno devolute alla Camera Arbitrale competente, in base alle convenzioni in essere.**

Art. 2 – Regolamento arbitrale

1. È l’insieme codificato di norme che disciplinano i procedimenti di arbitrato, arbitraggio e perizia contrattuale, instaurati per la risoluzione delle controversie deferite per convenzione arbitrale alla Camera Arbitrale (modelli di convenzione allegato D).

Art. 3 – Applicazione Regolamento arbitrale

1. Il Regolamento arbitrale è applicato a meno che l’accordo arbitrale tra le parti non ne preveda l’applicazione richiamando altro apparato normativo.
2. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale di Cosenza o alla Camera di Commercio di Cosenza o ad altri soggetti istituzionali convenzionati, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del presente Regolamento.
3. Il Regolamento è altresì applicato qualora, senza che sia stato stipulato il relativo accordo arbitrale, le parti depositino presso la Segreteria della Camera Arbitrale apposita istanza sottoscritta personalmente dalle stesse contenente la proposta di ricorrere al processo arbitrale disciplinato dal presente Regolamento.
4. La parte convenuta può, con propria dichiarazione sottoscritta, aderire anche successivamente alla istanza di rinvio alla Camera Arbitrale di Cosenza formulata dalla parte che promuove l’arbitrato.
5. In caso di contestazioni sulla validità dell’accordo compromissorio nella fase antecedente alla nomina del Tribunale Arbitrale, il Comitato Esecutivo rimette la questione ai nominandi arbitri per la controversia. Se le contestazioni sorgono dopo la nomina del Tribunale Arbitrale, sarà sempre quest’ultimo a pronunciarsi secondo quanto previsto dall’art. 11 ultimo comma del presente Regolamento.

6. In presenza di convenzioni con ordini professionali, associazioni di categoria, Enti o istituzioni, il Regolamento si applica nelle forme e modalità previste dalle stesse.

Art. 4 – Norme applicabili al procedimento

1. Le regole applicabili alla procedura davanti all'organo arbitrale sono quelle contenute nel Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; nel silenzio del Regolamento sono quelle stabilite dalle parti o, in difetto, dagli arbitri rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile applicabili al procedimento arbitrale.

Art. 5 – Norme applicabili al merito della controversia

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto, se le parti non hanno espressamente previsto che si decida secondo equità.
2. Nell'arbitrato societario, anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma c.p.c., quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Art. 6 – Sede dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato è quella della Camera Arbitrale di Cosenza presso la Camera di Commercio di Cosenza o quella prevista da apposite convenzioni stipulate con altri soggetti istituzionali.
2. Se la convenzione arbitrale non dispone diversamente o comunque con il consenso delle parti, gli Arbitri possono tenere udienze, compiere atti istruttori ed altre attività del procedimento, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato.

Art. 7 – Lingua dell'arbitrato

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o con atto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale e sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell'arbitrato, disponendo che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.
4. Nel caso in cui la lingua dell'arbitrato è una lingua straniera, il Comitato Esecutivo potrà assumere i provvedimenti necessari ed idonei al caso per assicurare alle parti il corretto, trasparente e celere svolgimento del procedimento garantendo il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.

Art. 8 – Deposito e trasmissione degli atti

1. Le parti depositano di norma gli atti a mezzo pec presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
2. In caso di deposito cartaceo, ove espressamente disposto, devono depositare gli atti e i documenti in un originale per la Segreteria della Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte ed in tante copie quanti sono gli Arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito. In presenza di convenzioni con altri soggetti istituzionali, la

Segreteria provvede ad informare l'Ente convenzionato dell'avvenuto deposito della richiesta di arbitrato e, quindi, ad accertare la competenza per materia, trattenendo il fascicolo ovvero trasmettendolo senza indugio all'ente convenzionato competente. In caso di dubbi sull'attribuzione provvede, entro cinque giorni lavorativi, ad investire il Comitato Esecutivo, il quale deciderà in apposita seduta, allargata ad un rappresentante dell'Ente convenzionato, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

3. Il Tribunale Arbitrale deve depositare a mezzo pec presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza. Se non diversamente stabilito dal presente Regolamento, la Segreteria della Camera Arbitrale trasmette a mezzo pec alle parti, agli Arbitri, ai consulenti tecnici ed ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate, impiegando tutti i mezzi che garantiscano l'autenticità delle sottoscrizioni.

4. Le comunicazioni, effettuate secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata.

5. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso.

6. L'osservanza sulle disposizioni relative all'assolvimento dell'imposta di bollo resta a carico delle parti direttamente interessate. Il Tribunale Arbitrale individua di volta in volta i soggetti tenuti agli adempimenti relativi per gli atti di propria pertinenza.

Art. 9 – Termini

1. I termini previsti dal Regolamento, fissati dalla Camera Arbitrale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, salvo espressa previsione di Regolamento o provvedimento.

2. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale; se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 Agosto, compresi.

Art. 10 – Riservatezza

1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.

2. Trovano applicazione le norme vigenti in materia di privacy e trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) 679/2016 e succ. modif.

2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti salvo che le stesse vi consentano. –

Art. 11 – Arbitrato rituale – irrituale

1. Nell'arbitrato rituale le decisioni di controversie in forma di lodo possono essere dichiarate esecutive in conformità all'art. 825 c.p.c.

2. Nell'arbitrato irrituale le decisioni hanno fra le parti valore negoziale. Per tutto quanto non previsto dalla clausola compromissoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 808 ter c.p.c.

3. Fermo restando l'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 5/2003 in materia societaria, se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'Arbitro libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella Convenzione arbitrale ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale.

4. Le questioni che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato ed, in particolare, quelle relative alla validità dell'accordo compromissorio ovvero alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono definite dagli Arbitri con decisione vincolante per le parti.

TITOLO II

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 12 – Domanda di arbitrato

1. L'attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da: a. il nome e il domicilio delle parti; b. la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore; c. la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta; d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare; e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato; f. la procura conferita al difensore, se questo è nominato; g. la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato; h. la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.
3. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8 comma 2, la Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta dell'attore, la Segreteria esegue la trasmissione a mezzo pec. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

Art. 13 – Memoria di risposta

1. Il convenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, deve notificare alla controparte, secondo le normative vigenti in materia, a mezzo pec, mediante Raccomandata AR o tramite Ufficiale Giudiziario una memoria di risposta, in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo e sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura. La memoria di risposta contiene ovvero è accompagnata da: a) nome cognome e residenza del convenuto o, trattandosi di società, l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti; b) il nome, il cognome dell'eventuale difensore con la procura ad litem e l'eventuale elezione di domicilio; c) l'esposizione delle ragioni della difesa e le eventuali domande riconvenzionali; d) l'indicazione, anche sommaria, del valore della controversia; e) la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili e necessarie per la scelta e per identificarne il numero; f) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritiene utile allegare, nonché l'elenco degli stessi; g) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede dell'arbitrato e sulla lingua dell'arbitrato; h) l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.
2. Entro dieci giorni dalla notifica, la memoria deve essere depositata presso la segreteria della Camera Arbitrale unitamente alla documentazione di avvenuta notifica.
3. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

4. Nel periodo intercorrente la notifica della domanda di arbitrato e il termine di scadenza per la notifica della memoria di risposta, la parte convenuta ha facoltà di prendere visione del fascicolo depositato dalla parte che ha instaurato il procedimento arbitrale e di estrarre copia in tutto o in parte dei documenti depositati, previa istanza motivata a firma della parte interessata o del suo procuratore alle liti munito di apposita delega.

Art. 14 – Domanda riconvenzionale del convenuto e dell’attore e chiamata in causa di terzi.

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domanda riconvenzionale, indicandone il valore economico.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la Segreteria, a mezzo pec oppure a mezzo raccomandata a.r., una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell’attore al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito a mezzo pec.
4. Se, a seguito della domanda riconvenzionale, l’attore amplia o modifica la propria domanda, al convenuto, con le modalità e nei termini di cui ai punti precedenti, viene consentito di replicare alla domanda riconvenzionale dell’attore.
5. La domanda riconvenzionale e le memorie di replica devono essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo.
6. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito, a mezzo pec e, laddove non fosse possibile, a mezzo raccomandata ar agli indirizzi indicati dal convenuto. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

TITOLO III TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 15 – Numero degli Arbitri

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un Collegio con un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un Collegio di tre arbitri ai sensi dell’art. 809 cpc.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero degli arbitri, il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri immediatamente superiore a quello previsto nella convenzione.
5. È sempre fatta salva l’applicazione di imperative disposizioni di legge su numero, qualifica, requisiti e incompatibilità degli arbitri.

Art. 16 – Nomina degli arbitri.

1. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale o, in mancanza di tali regole, secondo il presente Regolamento.

2. Se non è diversamente stabilito dalla convenzione arbitrale, questa si intende da devolvere ad un Arbitro Unico, da nominarsi da parte del Comitato Esecutivo entro 15 giorni dall'ultimo termine di deposito degli atti di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento.
3. Se non diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, in caso di devoluzione della controversia ad un Collegio arbitrale, questo è così nominato: a) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda e nella memoria di risposta, nomina un arbitro scelto di norma tra i professionisti inclusi nell'Albo Unico degli Arbitri della Camera Arbitrale di Cosenza; nel caso in cui venisse nominato un professionista non incluso nell'Albo, questi deve comunque possedere i requisiti previsti per l'iscrizione; b) se la parte non vi provvede nel termine fissato dalla Segreteria Arbitrale, l'arbitro è nominato dal Comitato Esecutivo; c) in mancanza di designazione di una o di entrambe le parti, ovvero, in caso di designazione dello stesso arbitro da parte di entrambe le parti, alla nomina provvede il Comitato Esecutivo; d) il terzo arbitro, scelto nell'Albo Unico tenuto dalla Camera Arbitrale, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato dal Comitato Esecutivo, salvo che le parti abbiano stabilito che il Presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti.
4. In ogni caso, se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o non venga assegnato dalla Segreteria della Camera Arbitrale, il Presidente è nominato dal Comitato Esecutivo.
5. Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34, comma secondo del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e trae origine da clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo o nello statuto di società o da un compromesso o da una clausola compromissoria vertenti su una delle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nella clausola, il Comitato Esecutivo nomina tutti i componenti del collegio arbitrale secondo il numero e le modalità previste dalla clausola.
6. In ogni altro caso in cui, per previsione di legge, è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Comitato Esecutivo.
7. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Comitato Esecutivo nomina quale arbitro unico o quale Presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza salva diversa e concorde indicazione delle parti.

Art. 17 – Nomina degli Arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti

Quando le parti siano più di due, il Comitato Esecutivo, ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato dalla Segreteria Arbitrale.

Art.18 - Criteri per la nomina degli arbitri, degli arbitratori e dei periti da parte del Comitato Esecutivo

1. In tutti i casi in cui il presente Regolamento prevede il potere del Comitato Esecutivo di nominare gli arbitri, gli arbitratori e i periti, la nomina degli stessi sarà effettuata attingendo fra gli iscritti nell'Albo Unico e/o nell'Elenco unico, formati e tenuti dalla Camera Arbitrale, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Camera Arbitrale e dell'art. 16 del presente Regolamento.

2. La nomina dell'arbitro, dell'arbitratore o del perito verrà effettuata secondo i seguenti criteri, in ordine decrescente di importanza:

- natura della controversia;
- complessità della controversia;
- rispondenza dei settori di competenza indicati e risultanti dal curriculum vitae;
- partecipazione ad uno o più corsi di formazione organizzati dalla Camera Arbitrale di Cosenza, dalla Fondazione Scuola Forense della provincia di Cosenza o da soggetti istituzionali accreditati e riconosciuti dalla Giunta Arbitrale.

Nel caso in cui più arbitri dovessero essere in possesso dei medesimi requisiti e considerati idonei per la nomina senza che si possa agevolmente procedere in tal senso, nella rosa dei nominativi individuati, si procederà ad estrarre a sorteggio l'arbitro, l'arbitratore o il perito da nominare.

Si applica in ogni caso il principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi.

Ai fini della nomina arbitrale, il soggetto designato dovrà comprovare la conservazione dei requisiti di iscrizione nell'albo degli arbitri o nell'elenco degli arbitratore e dei periti

Art. 19 – Albo Unico degli Arbitri ed Elenco unico degli arbitratore e dei periti

1. Per la nomina di arbitri, arbitratore e periti il Comitato Esecutivo forma un albo di persone particolarmente esperte in materie giuridiche, economiche o tecniche ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto della Camera Arbitrale.

L'albo contiene, in forma unificata, i professionisti selezionati, con apposito avviso pubblico, redatto e pubblicato sia dalla Camera Arbitrale "Costantino Mortati", che da tutti gli altri soggetti istituzionali con cui sia stata stipulata apposita convenzione e che siano in possesso dei requisiti sotto descritti.

2. L'Albo è pubblico.

L'Albo si comporrà:

- ✓ **di una sezione per gli Arbitri**, suddivisa in:
 - Giuridica: per gli Avvocati;
 - Economica: per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
 - Mista: per iscritti ad altri Albi, Ordini o Collegi professionali;
- ✓ **di una sezione con l'Elenco unico per gli Arbitratore e Periti**, con indicazione delle rispettive competenze professionali.

3. L'iscrizione nell'Albo è disposta dal Comitato Esecutivo su domanda dei professionisti iscritti agli Ordini ed ai Collegi Professionali della provincia di Cosenza - nonché i professionisti iscritti ad altri Ordini e Collegi professionali, purché aventi domicilio professionale in provincia di Cosenza - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 812 c.p.c., i quali:

- i. non abbiano riportato condanne penali né siano stati destinatari di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili ed i provvedimenti amministrativi suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
- ii. non siano sottoposti a procedimenti penali;
- iii. non abbiano procedimenti disciplinari in corso e non abbiano riportato provvedimenti disciplinari;
- iv. dimostrino di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'albo professionale di appartenenza da almeno 15 anni;
in alternativa
 - b) iscrizione all'albo professionale relativo al settore di appartenenza da almeno 7 anni ed aver frequentato uno o più corsi di formazione per arbitri, tenuto dalla Camera di Commercio di Cosenza, dalla Scuola Forense della Provincia di Cosenza, dall'Università della Calabria o da altri soggetti istituzionali convenzionati;
in alternativa
 - c) iscrizione all'albo professionale relativo al settore di appartenenza ed aver svolto per almeno 7 (sette) anni la funzione di giudice ordinario, amministrativo, contabile e tributario.

4. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:

- I. certificato o dichiarazione sostitutiva
di iscrizione all'Albo o al collegio professionale da almeno 15 anni;

ovvero, nel caso di minore anzianità

- II. **certificato (o dichiarazione sostitutiva) di iscrizione da almeno 7 anni;**
- III. documentazione attestante la partecipazione ad uno più corsi di formazione per arbitro, **necessaria per il possesso del requisito** di cui al punto b);
- IV. documentazione attestante l'eventuale svolgimento delle funzioni per il possesso del requisito di cui al punto c);
- V. curriculum vitae e professionale.

Con la presentazione della domanda il candidato dovrà:

- indicare massimo tre settori specifici di competenza professionale (es: civile societario, civile condominiale, civile successorio, civile tutela dei consumatori, civile appalti privati e contratti d'opera, etc.)
- dichiarare di impegnarsi a rispettare i regolamenti e le tariffe della Camera Arbitrale "Costantino Mortati" e degli altri Organismi con essa convenzionati e, comunque, a rispettare la disciplina che sarà stabilita dagli organi preposti da detti soggetti per la tenuta dell'Albo e lo svolgimento delle procedure arbitrali;
- impegnarsi a frequentare, ai fini della permanenza nell'Albo Unificato ed indipendentemente dall'anzianità di iscrizione all'Albo professionale, i corsi di aggiornamento e gli eventi formativi organizzati dalla Camera Arbitrale "Costantino Mortati", dalla Scuola Forense della provincia di Cosenza o dagli altri soggetti ed Enti abilitati, come richiamati al precedente punto b), tenuto conto che, con cadenza biennale, il Comitato Esecutivo provvederà alle verifiche necessarie con cadenza biennale e che, in mancanza, procederà alla esclusione dell'Albo e dall'Elenco di coloro i quali non siano in regola con la formazione.

5 Al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo degli Arbitri deve essere versato un contributo di € 100,00 per spese di istruzione pratica, soggetto ad Iva, come stabilito dalla Camera di Commercio di Cosenza con proprio atto formale.

6. Le domande verranno selezionate dal Comitato Esecutivo della Camera Arbitrale e dagli Organismi convenzionati, mediante valutazione del curriculum vitae e professionale.

7. Il Comitato Esecutivo può disporre la cancellazione dall'elenco di persone riguardo alle quali siano venute meno le garanzie di idoneità in ordine all'adempimento delle funzioni, nonché perdita dei requisiti di iscrizione. La cancellazione deve essere preceduta, solo nel caso di mancanza di garanzie di idoneità, dall'audizione dell'interessato. Il procedimento ha carattere riservato.

8. Con riferimento a eccezionali esigenze, adeguatamente motivate, il Comitato Esecutivo può affidare gli incarichi di cui al comma 1 a persone, di specifica competenza, non comprese nell'elenco di cui sopra.

Art. 20 – Controversie connesse

1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Comitato Esecutivo, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti, affinché siano decisi con unico lodo.

2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Comitato Esecutivo oppure il Tribunale Arbitrale, dispongono che tali impugnazioni siano decise con unico lodo.

Art. 21 – Incompatibilità degli Arbitri

1. Tutti gli Arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti e sono tenuti al rispetto del codice deontologico allegato al presente Regolamento.
2. Non possono essere nominati arbitri: a) i titolari di cariche o incarichi presso la Camera Arbitrale; b) il Segretario Arbitrale o il Vice Segretario; c) i revisori della Camera di Commercio e degli enti ed organismi associati; d) i funzionari addetti alla Segreteria; e) i titolari di cariche e i dipendenti della Camera Arbitrale, della Camera di Commercio degli enti ed organismi associati; f) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate nelle lettere precedenti; g) i rappresentanti o titolari di cariche dei soggetti istituzionali con cui è stata stipulata apposita convenzione; h) tutti i soggetti che si trovino in condizione di incompatibilità stabilite per legge.

Art. 22 – Accettazione degli Arbitri

1. La Segreteria della Camera Arbitrale, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, comunica all'arbitro la sua nomina ed informa le parti.
2. L'arbitro, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina, deve trasmettere in forma scritta alla Segreteria della Camera Arbitrale la dichiarazione di accettazione della nomina nonché quella di indipendenza di cui all'art. 23 del presente Regolamento.
3. Se, alla scadenza di tale termine, l'arbitro non abbia provveduto, il Comitato Esecutivo, entro sette giorni, nomina un altro arbitro.

Art. 23 – Dichiarazione di indipendenza

1. Nella dichiarazione di indipendenza l'Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
 - a) l'assenza di qualunque relazione con le parti o con i loro difensori che possa incidere sulla imparzialità e indipendenza;
 - b) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c) l'assenza di qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere;
 - d) l'assenza di ogni altra condizione impeditiva fissata per legge.
2. La Segreteria della Camera Arbitrale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti.
3. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Se le parti non hanno comunicato osservazioni, decorso il termine indicato nel 3° comma, l'arbitro è confermato nella carica.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento, qualora si rendesse necessaria per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria della Camera Arbitrale.

Art. 24 – Ricusazione e astensione degli Arbitri

1. Fatta salva la disposizione di cui all'art. 815 c.p.c., ciascuna parte può depositare un'istanza motivata di ricusazione degli arbitri, per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza di ricusazione deve essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza del motivo di ricusazione.
3. La Segreteria comunica, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, l'istanza di ricusazione agli arbitri ed alle parti, assegnando un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

4. Le parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al precedente comma, proporre istanza di riconsuazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di riconsuazione in via principale.
5. Sull'istanza di riconsuazione decide il Comitato Esecutivo.
6. L'arbitro ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'art. 51 c. p. c. ed in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Art. 25 – Sostituzione Arbitri

1. L'Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - a) l'arbitro non accetta l'incarico nei termini indicati dall'art. 15 e ss. del presente Regolamento o vi rinuncia dopo aver accettato;
 - b) il Comitato Esecutivo accoglie l'istanza di riconsuazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - c) il Comitato Esecutivo rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
 - d) l'Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La rinuncia di cui al punto a) deve essere comunicata alla Segreteria della Camera Arbitrale tramite mezzo idoneo a provare l'avvenuta comunicazione, entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina.
3. La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1 e, in ogni caso, dà comunicazione alle parti ed agli altri arbitri dell'avvenuta rinuncia.
4. Il nuovo Arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato dalla dal Comitato Esecutivo
5. Il Comitato Esecutivo determina, con giudizio insindacabile, l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
6. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

Art. 26 – Eccezione di incompetenza

L'eccezione di incompetenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o, nell'ipotesi in cui la contestazione sorga nel corso del procedimento, nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 817 c.p.c.

Art. 27 – Irregolare formazione del Tribunale Arbitrale

Se ravvisa nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, il Tribunale Arbitrale deposita presso la Segreteria Arbitrale un'ordinanza motivata di restituzione degli atti al Comitato Esecutivo che equivale a rinuncia di tutti i membri del Tribunale stesso.

TITOLO IV

IL PROCEDIMENTO

Art. 28 – Costituzione del Tribunale Arbitrale

1. La Segreteria trasmette all'Arbitro unico ovvero agli Arbitri gli atti introduttivi con i documenti allegati dopo che sono stati versati gli importi previsti per l'avvio del procedimento.

2. Gli Arbitri, dopo gli adempimenti previsti dagli artt. 22 e 23 del presente Regolamento, si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri.
4. Il verbale indica la sede dell'arbitrato, la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento. Da questa data decorre il termine per il deposito del lodo.
5. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

Art. 29 – Poteri del Tribunale Arbitrale

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti e può invitare le parti a svolgere il tentativo di mediazione presso la Camera di Commercio.
2. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di mediazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni salvo diverso accordo delle parti.
3. Al termine del tentativo di mediazione la Camera di Commercio trasmette il verbale e gli atti alla Segreteria della Camera Arbitrale.
4. Il Tribunale Arbitrale decide tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale. Può concedere sequestri ed altri provvedimenti cautelari ove previsto per legge.
5. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove nel caso, l'altra parte.
6. Il Tribunale Arbitrale, investito di più procedimenti pendenti, può disporre la loro riunione se li ritiene oggettivamente connessi.
7. Se più domande sono introdotte nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna.
8. Il Tribunale Arbitrale può assumere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.
9. In tema di sospensione del procedimento arbitrale e di rapporti con l'autorità giudiziaria, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 819 bis e 819 ter c.p.c.
10. Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento. Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico.

Art. 30 – Ordinanze del Tribunale Arbitrale

1. Salvo che per il lodo parziale, il Tribunale Arbitrale quando decide qualsiasi questione senza definire la causa, pronuncia ordinanza non soggetta a deposito.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza.
3. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.
4. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Tribunale Arbitrale.
5. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.

6. L'ordinanza con la quale il Tribunale Arbitrale solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata, insieme al fascicolo di arbitrato, presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
7. La Segreteria trasmette l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.
8. Le ordinanze emesse fuori udienza sono comunicate alle parti e agli interessati a cura della Segreteria, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

Art. 31 – Udienze

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite o rappresentate da difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, provvede, invece, a una nuova convocazione.
4. Le udienze sono accompagnate dalla redazione di un verbale.
5. Il Tribunale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
6. Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
7. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.
8. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, se sussistono particolari ragioni di urgenza, debitamente documentate, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.

Art. 32 – Istruzione probatoria

1. Il Tribunale arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale arbitrale può richiedere che le prove testimoniali siano escusse mediante deposizioni scritte rilasciate dai testi sui quesiti stabilendo un termine, con facoltà di sentire successivamente i testimoni.
3. Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro.
4. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
5. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.
6. E' onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo di udienza. L'assenza del teste, anche se citato, senza un giustificato motivo, consente agli arbitri di valutare

discrezionalmente l'opportunità di sentirlo ad altra udienza di rinvio o di attivare quanto previsto dall'art. 816- ter c.p.c..

Art. 33 – Consulenza tecnica

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o delegarne la nomina al Comitato Esecutivo, scegliendo preferibilmente tra i nominativi di cui all'elenco degli arbitratori e dei periti di cui all'art. 19 e comunque tra professionisti iscritti nei relativi Ordini professionali ed in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri; ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Il Consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte.
5. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 34 – Domande nuove

1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni: a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito ed il Tribunale non rifiuta espressamente; b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale consente di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

Art. 35 – Intervento volontario e chiamata in casa di un terzo

1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda deve depositare presso la Segreteria un atto di intervento, ai sensi del primo comma dell'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine, non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni, per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli Arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 13 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli Arbitri.
4. L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.
5. Sono sempre ammessi l'intervento previsto nel secondo comma dell'art. 105 c.p.c. e l'intervento del litisconsorte necessario.

Art. 35 bis – Successione a titolo universale e particolare nel diritto controverso

In caso di successione a titolo universale o particolare nel diritto controverso, si applicano gli artt. 110 e 111 c.p.c. e norme collegate

Art. 36 – Precisazione delle conclusioni

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, l'organo giudicante fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Tribunale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

Art. 37 – Transazione della lite e rinuncia agli atti del procedimento arbitrale

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.
2. La rinuncia agli atti è un atto sottoscritto da tutte le parti ed indirizzato al Tribunale Arbitrale contenente la esplicita dichiarazione di tutte le parti costituite di voler rinunciare al giudizio dinnanzi al Tribunale Arbitrale, espressamente affermando di esonerare lo stesso dalla pronuncia del lodo su tutti i quesiti proposti.
3. Se la rinuncia riguarda solo alcuni quesiti, il procedimento arbitrale procederà soltanto per la pronuncia del lodo sui quesiti non rinunciati.

TITOLO V

IL LODO ARBITRALE

Art. 38 – Deliberazione del lodo

Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La Conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono o lo prevedono.

Art. 39 – Forma e contenuto del lodo

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene: a) l'indicazione degli Arbitri, delle parti e dei loro difensori; b) l'indicazione della convenzione arbitrale; c) l'indicazione della natura "rituale" o "irrituale" del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità; d) l'indicazione della sede dell'arbitrato; e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti e le loro conclusioni; f) l'esposizione dei motivi della decisione; g) il dispositivo; h) la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dalla Segreteria, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti; i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria segnala al Tribunale Arbitrale, che richieda l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

Art. 40 – Deposito e comunicazione del lodo 1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale in uno o più originali.

2. Gli arbitri, tramite la Segreteria, danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato o a mezzo pec, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
3. Dalla data della sua ultima sottoscrizione il lodo ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 825 c.p.c.

Art. 41 – Termine per il deposito del lodo definitivo

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Arbitrale il lodo definitivo entro duecentodieci giorni dall'accettazione della nomina ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Comitato Esecutivo su richiesta del Tribunale Arbitrale e con il consenso scritto delle parti. Si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 820 c.p.c.

Art. 42 – Lodo parziale e lodo non definitivo

1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il Tribunale Arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga Comitato Esecutivo
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del presente Regolamento.
6. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.
7. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcuni delle parti, definisce la controversia.

Art. 43 – Correzione del lodo

1. Il lodo è soggetto a correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale, che ha pronunciato il lodo di cui si chiede la correzione, sentite le parti decide con ordinanza entro un mese dal deposito dell'istanza di correzione

TITOLO VI SPESE E ONORARI

Art. 44 – Valore della controversia

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato A) del Regolamento.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

Art. 45 – Spese del procedimento

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Comitato Esecutivo prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Comitato Esecutivo è comunicato, a cura della Segreteria Arbitrale, al Tribunale Arbitrale che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci: a) spese amministrative; b) onorari arbitrali; c) onorari dei consulenti tecnici d'ufficio; d) rimborsi spese degli Arbitri; e) rimborsi spese dei consulenti tecnici d'ufficio.
5. Le spese amministrative devono essere corrisposte dalla parte attrice unitamente alla presentazione della domanda.
6. Le spese amministrative sono determinate in base al valore della controversia, secondo la tabella dei diritti amministrativi contenuta nel presente documento e sono gli importi che spettano alla Camera Arbitrale per l'attività di Segreteria. Possono essere determinate tariffe inferiori a quelle previste nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dalle spese amministrative sono indicate nell'Allegato B) del Regolamento.
7. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, il Comitato Esecutivo tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari.
8. Ciascun Arbitro emette la fattura o titolo equivalente alla parte o alle parti. In caso di Collegio Arbitrale al Presidente spetterà il 40% del compenso e agli altri componenti il 30% ciascuno.
9. Nell'arbitrato rituale troverà applicazione l'art. 814 del c.p.c.
10. Gli onorari dei consulenti d'ufficio sono determinati dal Comitato Esecutivo con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
11. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

Art. 46 – Versamenti anticipati e saldo finale

1. Il Tribunale Arbitrale può subordinare l'avvio e la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte.
2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dalla Giunta Camerale prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

6. Il Comitato Esecutivo può disporre, prima della nomina arbitrale, il versamento di un fondo per la copertura delle spese di procedura comunicando alle parti l'importo da versare.

Art. 47 – Mancato pagamento

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.

2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.

3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 816-septies c.p.c.

TITOLO VII

IL PROCEDIMENTO DI ARBITRAGGIO E PERIZIA CONTRATTUALE

Art. 48 – Procedimento di arbitraggio

1. Il presente Regolamento disciplina altresì procedure di arbitraggio aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo, o di altri elementi contrattuali incerti o ignoti o comunque non determinati.

2. Ai sensi dell'art. 1349 c.c., le parti conferiscono ad un terzo, denominato arbitratore, l'incarico di determinare il contenuto dell'elemento contrattuale controverso.

3. Se le parti si rimettono al mero arbitrio del terzo, questi assume in piena libertà la sua determinazione e non è possibile impugnarne l'operato, se non per dolo.

4. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitratori decidono secondo equità e tenendo presenti i criteri obiettivi stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli settori del commercio.

5. La domanda, anche congiunta, per chiedere la nomina di uno o più arbitratori deve essere indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale e deve contenere: a) generalità delle parti e dei loro rappresentati, se nominati; b) esposizione dei fatti; c) specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati.

6. L'arbitratore e i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Comitato Esecutivo preferibilmente tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 19 del presente Regolamento e comunque tra professionisti iscritti nei relativi Ordini professionali ed in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco.

7. All'arbitraggio si applicano in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti le norme del presente Regolamento.

8. Qualora previsto nell'atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più arbitratori.

9. Il Comitato Esecutivo, se previsto nell'atto costitutivo, provvederà alla nomina del Collegio avanti il quale proporre reclamo avverso la decisione assunta nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso.

10. In difetto di previsione, il Comitato Esecutivo nominerà un Arbitratore unico.

Art. 49 – Procedimento di perizia contrattuale

1. Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un perito o di un esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti di natura tecnica.
2. La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l'esposizione dei fatti e l'allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione e dell'accertamento.
3. La domanda presentata da una parte deve essere comunicata all'altra, a cura della Segreteria, entro dieci giorni dal ricevimento, la parte convenuta può aderire alla domanda, sia formulando alla Segreteria il proprio consenso per iscritto, che esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria, da depositarsi presso la Segreteria nel termine di dieci giorni.
4. La mancata adesione dell'altra parte non incide sulla validità del procedimento.
5. Il perito o l'esperto sono nominati dal Comitato Esecutivo tra gli iscritti all'Elenco unico di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
6. La perizia deve essere conclusa nel termine di giorni 60 dalla nomina del perito o esperto.
7. La perizia è depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale la quale, entro dieci giorni, comunica alle parti l'avvenuto accertamento e la liquidazione delle spese della procedura effettuata dal perito od esperto in base alle Tariffe allegate.
8. Il pagamento delle spese costituisce condizione sospensiva per l'avvio della procedura di nomina del perito e, comunque, per l'invio della copia della perizia a ciascuna parte.

Art. 49bis – Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile, in quanto compatibili.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 50 – Entrata in vigore del Regolamento

Le norme del presente Regolamento Arbitrale entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio camerale.

Art.50bis – Entrata in vigore dell'Albo e dell'Elenco Unico

Con l'entrata in vigore del nuovo Albo ed Elenco Unico, di cui all'art. 19 del presente Regolamento, cessa ogni efficacia del precedente Albo e delle relative iscrizioni.

ALLEGATO "A"

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.

Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.

Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.

Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.

Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.

Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.

Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Comitato Esecutivo lo stabilisce con equo apprezzamento.

Il Tribunale Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

ALLEGATO “B”
SPESE AMMINISTRATIVE – ATTIVITA’ COMPRESSE ED ATTIVITA’ ESCLUSE

Sono comprese nelle spese amministrative indicate nelle Tariffe le seguenti attività:

- a) gestione ed amministrazione dei procedimenti come definito nel preambolo del Regolamento;
- b) ricevimento e trasmissione degli atti;
- c) controllo di regolarità formale degli atti;
- d) convocazione ed ospitalità delle udienze nei propri locali;
- e) presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.

Sono escluse dalle spese amministrative e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:

- a) fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
- b) regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
- c) registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
- d) servizi di interpretariato;
- e) videoconferenza.

ALLEGATO “C” CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRATO

ART. 1 – ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Colui che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Cosenza, sia egli nominato dalla parte, dagli altri Arbitri, dal Comitato Esecutivo o da altro soggetto, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d’ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale, nonché agli arbitratori e ai periti di cui agli articoli 48 e 19 del presente Regolamento.

ART. 2 – ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

L’Arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del Collegio Arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l’arbitro.

ART. 3 – COMPETENZA

L’Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

ART. 4 – DISPONIBILITÀ

L’Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbitrato il tempo e l’attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito possibile.

ART. 5 – IMPARZIALITÀ

L’Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 – INDIPENDENZA

L’Arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 – DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l’Arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dal Comitato Esecutivo come causa di sostituzione dell’Arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 9 – COMUNICAZIONI UNILATERALI

L'Arbitro in qualunque fase del procedimento ha l'obbligo di non fornire alcuna comunicazione unilaterale alle parti del procedimento o ai difensori.

ART. 10 – TRANSAZIONE

L'Arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia, ma non può influenzare la loro determinazione facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 11 – DELIBERAZIONE DEL LODO 1. L'Arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo.

2. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.

ART. 12 – SPESE

1. L'Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.

2. L'onorario dell'Arbitro è determinato esclusivamente ~~dalla Giunta Arbitrale~~ dal Comitato Esecutivo secondo le Tariffe fissate dalla stessa che si ritengono approvate dall'Arbitro quando accetta l'incarico.

3. L'Arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

ART. 13 – VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dal Comitato Esecutivo che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.

ALLEGATO "D"

MODELLI DI CONVENZIONE ARBITRALE

Le convenzioni arbitrali - clausole compromissorie e compromessi arbitrali sotto indicate, costituiscono alcuni modelli di base, utilizzabili per deferire una controversia ad un arbitrato amministrato.

Gli operatori - professionisti, imprese, utenti - possono contattare la Camera Arbitrale di Cosenza per avere assistenza nella fase di redazione di tali clausole.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARBITRALE PER ARBITRO UNICO/COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia, relativa a diritti disponibili, concernente e/o collegata al presente contratto, nonché quelle accessorie, dipendenti e derivate - anche di natura non contrattuale - comprese quelle relative e collegate alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla Camera Arbitrale di Cosenza “Costantino Mortati” o, secondo le relative norme statutarie e regolamentari, alla Camera Arbitrale “Raffaele Guarnieri” dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza o agli altri soggetti istituzionali appositamente con essa convenzionati e risolta secondo la procedura prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale “Costantino Mortati” istituita presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza o degli altri soggetti istituzionali appositamente convenzionati con essa secondo quanto previsto dalle singole convenzioni richiamate nelle norme statutarie della Camera “Costantino Mortati”.

Il Tribunale Arbitrale costituito da un arbitro unico/collegio arbitrale (*), sarà nominato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale “Costantino Mortati” di Cosenza o degli altri Organismi istituzionali appositamente convenzionati con essa e deciderà in via rituale/irrituale (*) secondo diritto/equità (*) sempre nel rispetto del citato Regolamento della Camera Arbitrale “Costantino Mortati” di Cosenza o degli altri soggetti istituzionali appositamente convenzionati con essa, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e delle norme del Codice di procedura civile.

(*) Riportare la dizione che interessa.

CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA (per le controversie tra i soci e tra i soci e la società)

Qualsiasi controversia avente ad oggetto rapporti sociali, che dovesse insorgere tra i soci – da questi o contro essi promossa - o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci, revisori e liquidatori o tra questi o da essi promossa nei confronti della società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari non riservate per legge alla competenza del Tribunale delle Imprese o aventi ad oggetto la qualità di socio e/o connesse all'interpretazione e all'applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza (istituita presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza), che le parti dichiarano di

conoscere ed accettare. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico/tre Arbitri(*), nominato/i (*) dalla Camera Arbitrale “Costantino Mortati” di Cosenza, di concerto con la Camera Arbitrale “Raffaele Guarnieri” dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, in base alle rispettive competenze di cui alla Convenzione sottoscritta, che dovrà provvedere entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’arbitrato sarà rituale ed il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs. n. 5/2003, entro centottanta giorni dalla costituzione.

Per tutto quanto non precisato dalla presente clausola, dovrà essere rispettata la disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del d.lgs. n. 5/2003 e successive modifiche.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell’accettazione dell’incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci e revisori, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

(*) Riportare la dizione che interessa

COMPROMESSO ARBITRALE (nel caso di lite già insorta)

I sottoscritti _____ e _____ (indicare le esatte generalità compresa la residenza e/o sede legale e codice fiscale) premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto (indicare con precisione l’oggetto della controversia) _____ convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale “Costantino Mortati” di Cosenza (istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza) o della Camera Arbitrale “Raffaele Guarnieri” dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza o degli altri soggetti istituzionali appositamente convenzionati, che dichiarano di conoscere ed accettare. La controversia verrà risolta da un Tribunale Arbitrale, composto da tre membri/Arbitro unico (*) nominati/o (*) in conformità a tale Regolamento e che deciderà in via rituale secondo diritto/equità (*).

(*) Riportare la dizione che interessa

Data e Luogo _____

Firma _____

TARIFFE E DIRITTI AMMINISTRATIVI

TARIFFE DEL SERVIZIO DI ARBITRATO*					
Valore della lite		Arbitro unico		Collegio arbitrale (complessivamente inteso)	
		minimo	massimo	minimo	minimo
Da €	Fino ad €				
0	15.000,00	€ 250,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
15.000,01	25.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00
25.001,00	50.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00
50.001,00	100.000,00	€ 2.000,00	€ 3.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
100.001,00	250.000,00	€ 4.000,00	€ 6.500,00	€ 9.000,00	€ 15.000,00
250.001,00	500.000,00	€ 6.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00
500.001,00	2.500.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00
2.500.000,00	5.000.000,00	€ 12.000,00	€ 30.000,00	€ 45.000,00	€ 90.000,00
oltre	5.000.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00+ 0,1% Sull'eccedenza di € 5.000.000,00	€ 50.000,00	€ 90.000,00+ 0,1% Sull'eccedenza di € 5.000.000,00

DIRITTI AMMINISTRATIVI PER L'ARBITRATO*		
Valore della lite		Ammontare dei diritti
Da €	Fino ad €	
0	15.000,00	€ 150,00
15.000,01	25.000,00	€ 350,00
25.001,00	50.000,00	€ 600,00
50.001,00	100.000,00	€ 1.000,00
100.001,00	250.000,00	€ 1.500,00
250.001,00	500.000,00	€ 2.000,00
500.001,00	2.500.000,00	€ 3.000,00
2.500.000,00	5.000.000,00	€ 5.000,00
oltre € 5.000.000,00		€ 5.000,00+ 0,1% Sull'eccedenza di € 5.000.000,00

*Tali importi potranno essere annualmente aggiornati dalla Camera Arbitrale